

Bonus straordinario famiglie: l'Agenzia rettifica la modulistica

Gabriele Bonati *Consulente aziendale in Lodi*

Per effetto delle modifiche disposte dalla legge di conversione del Dl n. 185/2008 e per recepire le istruzioni interpretative della norma contenute nella circolare operativa, l'Agenzia ha provveduto a rettificare la modulistica utilizzabile dagli aventi diritto

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare la modulistica per la richiesta del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito da presentare sia ai sostituti d'imposta sia all'Agenzia delle Entrate stessa. La modifica si è resa necessaria:

- sia per recepire la modifica disposta dalla legge n. 2/2009 di conversione del Dl n. 185/2008 (differimento del termine dal 31.1.2009 al 28.2.2009 per la presentazione delle istanze al sostituto d'imposta quando i dati del nucleo e del reddito familiare sono riferiti al periodo d'imposta 2007);
- sia per rivedere il calendario previsto per la gestio-

ne dell'intera procedura relativa al bonus (conseguenza della modifica di cui al punto precedente);

- sia per precisare che il maggior beneficio, previsto per la presenza nel nucleo di portatori di handicap, non è riservato alla sola presenza di figli in detta situazione;
- sia per precisare meglio le tipologie di reddito che devono essere dichiarate dall'avente diritto e dai componenti il nucleo familiare.

Il nuovo calendario

Di conseguenza il nuovo calendario per la gestione del bonus richiesto al sostituto d'imposta risulta strutturato così come risulta dalla tabella sottoriportata.

Nucleo familiare

La circolare dell'Agenzia delle Entrate e il decreto rettificativo, chiariscono che il bonus di 1.000 euro, nel rispetto del limite di reddito del nucleo

Adempimento	Dati con riferimento periodo d'imposta 2007	Dati con riferimento periodo d'imposta 2008
Termine presentazione istanze (anche tramite soggetti intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso)	28.2.2009	31.3.2009
Pagamento del bonus: - sostituti d'imposta datori di lavoro; - enti pensionistici	Entro il mese di marzo 2009 (*) Entro il mese di marzo 2009	Mese di aprile 2009 Mese di maggio 2009
Monte ritenute e contributi disponibili per coprire il bonus	Si ritiene quelli dei mesi di febbraio e marzo 2009 (**)	Mese di aprile 2009 (*)
Trasmissione delle richieste all'Agenzia delle Entrate (anche tramite intermediari abilitati), fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione	30.4.2009	30.6.2009
Beneficio non erogato dal sostituto d'imposta	Richiesta telematica diretta da parte del richiedente all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2009, il termine è spostato (Agenzia delle Entrate, provv. 13.2.2009) al 30.4.2009 (anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso)	- Richiesta tramite dichiarazione dei redditi (mod. 730/2009 - Unico/2009); (***) - Richiesta telematica diretta da parte del richiedente all'Agenzia delle Entrate entro il 30.6.2009 (anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso).

(*) L'Agenzia delle Entrate, circ. n. 2/2009, ha precisato che con lo spostamento al 28.2 del termine di presentazione dell'istanza si debba ritenere differito di un mese (dal 28.2 al 31.3) anche il termine ultimo per l'erogazione del bonus (l'Agenzia delle Entrate ha modificato - provv. 13.2.2009 - le istruzioni allegata al modello di richiesta).

(**) Riferite esclusivamente al 2009.

(***) In tale ipotesi il pagamento del bonus, unitamente ai conguagli del 730, ritornerà ad essere eseguito dal sostituto d'imposta osservando però le regole riferite al mod. 730.

INPDAP - NOTA OPERATIVA 12 FEBBRAIO 2009, N. 7

Oggetto: Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti. Art. 1 del DI 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2).

L'Inpdap - alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E/2009 in merito alle disposizioni normative che regolamentano la concessione del beneficio straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti - , con la nota operativa 12 febbraio 2009, n. 7 in oggetto, integra il contenuto della sua precedente circolare del 18 dicembre 2008, n. 19 in materia, fornendo utili precisazioni per la richiesta e l'erogazione del bonus per i lavoratori del settore pubblico. (Red.)

familiare di 35.000 euro, può essere richiesto qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti a carico portatori di handicap (da individuarsi a norma della legge n. 104/1992, art. 3). È stata quindi superata la precedente interpretazione che prevedeva l'applicazione del beneficio in questione solo se i portatori di handicap erano «figli» a carico.

Va però rilevato che le nuove istruzioni non comprendono in tale situazione il caso in cui sia il richiedente portatore di handicap.

Reddito da dichiarare

Le nuove istruzioni precisano che ai fini del calcolo del reddito complessivo devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché quelle corrisposte dalla

Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Specifiche tecniche

Il provvedimento ha provveduto altresì, in funzione delle novità sopra espresse, a modificare le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle domande ricevute e che effettivamente hanno generato il pagamento del relativo bonus (le disposizioni prevedono che, unitamente alla trasmissione delle dichiarazioni, deve essere indicato anche l'importo pagato).

Domande già ricevute

Il lavoratore che ha presentato domanda di bonus utilizzando il modulo nel vecchio tracciato non deve ripresentarlo a meno che non debba rettificarne il contenuto alla luce degli ultimi chiarimenti.

Il testo del provvedimento

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. *Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del DI 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28.1.2009, n. 2, approvate con provvedimento del 5.12.2008.*

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5.12.2008, concernente l'approvazione del

Agenzia delle Entrate Provvedimento 12.2.2009, n. 21230

Oggetto: Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del DI 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28.1.2009, n. 2, approvate con provvedimento del 5.12.2008 e delle relative specifiche tecniche approvate con provvedimento del 21.1.2009. *(Pubblicato il 13.2.2009 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24.12.2007, n. 244)*

modello per la richiesta al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del DI 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28.1.2009, n. 2, con le relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate: a) a pag. 2 delle istruzioni le parole «euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5.12.1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00» **sono sostituite** dalle seguenti «euro 1.000,00 per il nucleo fami-

liare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00»;

b) a pag. 2 delle istruzioni, al paragrafo «Termini e modalità di presentazione», le parole «entro il 31.1.2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007» **sono sostituite** dalle seguenti «entro il 28.2.2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007»;

c) a pag. 2 delle istruzioni, al paragrafo «Erogazione del rimborso», le parole «Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano il beneficio spettante, rispettivamente nel mese di febbraio 2009 e marzo 2009» **sono sostituite** dalle seguenti «Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano il beneficio spettante entro il mese di marzo 2009»;

d) a pag. 3 delle istruzioni, al paragrafo «Composizione del nucleo familiare», nel terzo punto elenco, dopo le parole «Riguardo ai redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione.» **sono aggiunte** le seguenti «Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno computate, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica»;

e) a pag. 3 delle istruzioni, le parole «ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno dei componenti il nucleo familiare siano presenti figli a carico portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro» **sono sostituite** dalle seguenti «ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno del nucleo familiare siano presenti componenti a carico portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro».

1.2 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2008, concernente l'approvazione del modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate:

a) a pag. 2 delle istruzioni, le parole «euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00» **sono sostituite** dalle seguenti «euro 1.000,00 per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00»;

b) a pag. 2 delle istruzioni, al paragrafo «Termini e

modalità di presentazione», le parole «entro il 31.3.2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007» **sono sostituite** dalle seguenti «entro il 30.4.2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007»;

c) a pag. 3 delle istruzioni, al paragrafo «Composizione del nucleo familiare», nel terzo punto elenco, dopo le parole «Riguardo ai redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione.» **sono aggiunte** le seguenti «Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica»;

d) a pag. 3 delle istruzioni, le parole «ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno dei componenti il nucleo familiare siano presenti figli a carico portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio, a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro» **sono sostituite** dalle seguenti «ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno del nucleo familiare siano presenti componenti a carico portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio, a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro».

2. Modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del Dl 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28.1.2009, n. 2, approvate con provvedimento del 21.1.2009.

2.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21.1.2009 concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del Dl 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28.1.2009, n. 2, sono apportate le modificazioni di seguito elencate:

a) a pag. 11, le parole «se risultano verificate tutte le seguenti condizioni: 1) nel Prospetto dei familiari a carico risulta compilato almeno un rigo nel quale è impostato il valore ^aF° come relazione di parentela, il reddito del familiare non è superiore ad euro 2.841 ed è indicato il relativo codice fiscale» **sono sostituite** dalle seguenti «- se risultano verificate tutte le seguenti condizioni: 1) nel Prospetto dei familiari a carico risulta compilato almeno un rigo nel quale è impostato il valore ^aF°, il valore ^aC° ovvero il valore ^aA° come relazione di parentela, il reddito del familiare non è superiore ad euro 2.841 ed è indicato il relativo codice fiscale»;

b) a pag. 16, il controllo relativo al campo 25 «La casella può essere impostata se nel Prospetto dei familiari a carico risulta compilato almeno un rigo nel quale

è impostato il valore ^aF^o come relazione di parentela e se il reddito complessivo indicato nel campo BSO07004 non è superiore a 35.000» è **sostituito** dal seguente «La casella può essere impostata se risultano verificate le seguenti condizioni: - nel Prospetto dei familiari a carico risulta compilato almeno un rigo nel quale il reddito complessivo del familiare non è superiore ad euro 2.841 e per il quale la relazione di parentela assume uno dei seguenti valori: ^aF^o, ^aA^o o ^aC^o; - il reddito complessivo indicato nel campo BSO07004 non è superiore a 35.000»;

c) a pag. 16, il controllo relativo al campo 26 «La trasmissione telematica della comunicazione deve avvenire: - entro il 31.3.2009 se il tipo modello è uguale a ^a2^o - entro il 30.4.2009 se il tipo modello è uguale a ^a1^o» è **sostituito** dal seguente «La trasmissione telematica della comunicazione deve avvenire: - entro il 30.4.2009 se il tipo modello è uguale a ^a2^o - entro il 30.4.2009 se il tipo modello è uguale a ^a1^o».

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono apportate alcune modifiche alle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del DI 29.11.2008, n. 185, approvate con provvedimento del 5 dicembre 2008 e delle relative specifiche tecniche di cui al provvedimento del 21 gennaio 2009.

Dette modifiche si sono rese necessarie per tener conto delle nuove disposizioni introdotte in sede di conversione in legge, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, nonché a seguito delle indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 3 febbraio 2009, avente per oggetto il «Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti - Art. 1 del DI 29 novembre 2008, n. 185».

In particolare, le modifiche oggetto del presente provvedimento riguardano:

- la spettanza del bonus di euro 1.000,00 in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00;

- la proroga del termine di presentazione dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 del modello per la richiesta al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza;

- la proroga del termine di presentazione dal 31 marzo al 30 aprile 2009 del modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza;

- la proroga del termine ultimo di erogazione del rimborso da parte del sostituto d'imposta dal mese di febbraio 2009 al mese di marzo 2009.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Atribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Dlgs 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Dlgs 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Dlgs 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Dpr 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Dpr 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2: misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Provvedimento 5 dicembre 2008: approvazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 pubblicato in pari data sul sito, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Provvedimento 21 gennaio 2009: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato in pari data sul sito, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

Mod. N.

DATI DEL RICHIEDENTE

Codice Fiscale

Cognome Nome

Sesso M F (barrare la relativa casella)
 Data di nascita / /
giorno mese anno
 Comune (o Stato estero) di nascita Prov. (sigla)

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Cognome e Nome ovvero Denominazione Codice fiscale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto richiede di fruire del bonus straordinario di cui all'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e a tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto

DICHIARA

- di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:
 - lavoro dipendente, assimilati e pensione;
 - fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
 - derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;
- che i componenti del nucleo familiare sono i seguenti:

	Relazione di parentela	Codice fiscale	Reddito complessivo
1	Dichiarante	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	,00
2	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> C	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	,00
3	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> F <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> A	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	,00
4	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> F <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> A	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	,00
5	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> F <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> A	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	,00
6	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> F <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> A	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	,00
Totale redditi riferiti al nucleo familiare			,00

Barrare la casella:
 C = Coniuge
 F = Figlio
 A = Altro familiare

- di essere in una delle seguenti condizioni:

- a) **unico** componente del nucleo familiare titolare di reddito di pensione con reddito complessivo non superiore ad euro **15.000,00**;
- b) nucleo familiare costituito da **due** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **17.000,00**;
- c) nucleo familiare costituito da **tre** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **17.000,00**;
- d) nucleo familiare costituito da **quattro** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **20.000,00**;
- e) nucleo familiare costituito da **cinque** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **20.000,00**;
- f) nucleo familiare costituito da **più di cinque componenti** con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **22.000,00**;
- g) nucleo familiare con componenti **portatori di handicap** per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, del Tuir con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **35.000,00**

- che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta:

2007 2008

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data / / FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato all'intermediario

Data dell'impegno / / FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Istruzioni

Premessa

Il bonus straordinario

L'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previsto l'attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (art. 12 del Tuir, alle condizioni ivi previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'art. 8 del Tuir, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.

Soggetti beneficiari

I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell'anno 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del Tuir);
- b) redditi di pensione (art. 49, comma 2, del Tuir);
- c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir, tra i quali, ad esempio:
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- d) redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettere i) ed l) del Tuir, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- e) redditi fondiari di cui all'art. 25 del Tuir, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Misura del beneficio

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008, per i seguenti importi:

- **euro 200,00** nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad **euro 15.000,00**;
- **euro 300,00** per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 17.000,00**;
- **euro 450,00** per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 17.000,00**;
- **euro 500,00** per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 20.000,00**;
- **euro 600,00** per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 20.000,00**;
- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 22.000,00**;
- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 35.000,00**.

Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Termini e modalità di presentazione

Il presente modello deve essere utilizzato qualora il beneficio economico è richiesto ai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, presso cui il richiedente presta attività di lavoro dipendente o assimilato ovvero è titolare di trattamento pensionistico o di altro trattamento. Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o mediante gli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del Dpr 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:

- **entro il 28 febbraio 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2007**;
- **entro il 31 marzo 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2008**.

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare all'Agenzia delle Entrate.

Se il beneficio si riferisce al periodo d'imposta 2007, la domanda va presentata utilizzando l'apposito «Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza».

Se, invece, il beneficio si riferisce al periodo d'imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere effettuata utilizzando l'apposito «Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza».

Erogazione del rimborso

Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano il beneficio spettante entro il mese di marzo 2009 qualora il beneficio sia stato richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007, ovvero rispettivamente nei mesi di aprile 2009 e maggio 2009 se riferiti al periodo d'imposta 2008.

Restituzione delle somme

I contribuenti che, a seguito della presentazione del presente modello di richiesta, hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. Per coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato con il modello F24 entro i medesimi termini.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Compilazione del modello

Dati del richiedente

Vanno indicati il codice fiscale, il cognome, il nome e gli altri dati relativi al sesso, alla data e al luogo di nascita.

Dati del sostituto d'imposta

Il richiedente è tenuto ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere all'erogazione del beneficio economico, inserendo il cognome e il nome ovvero la denominazione e il codice fiscale del sostituto d'imposta.

Dichiarazione sostitutiva

Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta:

- il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
- la composizione del proprio nucleo familiare e il reddito complessivo di ciascun componente;
- di trovarsi in una delle condizioni individuate nelle lettere da a) a g) prestampate nel modello per la richiesta del bonus;
- la scelta del periodo d'imposta 2007 o 2008.

Possesso dei requisiti

Per poter richiedere il beneficio economico devono sussistere, nell'anno 2008, i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. A tal fine, il richiedente attesta di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:

- lavoro dipendente, assimilati e pensione;
- fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
- derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico.

Composizione del nucleo familiare

Indicare i dati relativi al nucleo familiare. In particolare, per ciascun familiare, compilare un distinto rigo, indicando:

- la lettera che individua la relazione di parentela con il familiare: C per coniuge, F per figlio e A per altro familiare;
- il codice fiscale del familiare a carico. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato anche se non fiscalmente a carico. Si precisa inoltre che i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare devono essere indicati anche nel caso in cui non hanno reddito;
- il proprio reddito complessivo. Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2008 o del CUD 2009, a seconda del periodo d'imposta preso in considerazione, aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Riguardo ai redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione. Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno computate, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Per il dichiarante è richiesta solo l'indicazione del reddito complessivo.

Nel rigo «Totale redditi riferiti al nucleo familiare» deve essere indicata la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che abbiano posseduto, nell'anno preso a riferimento per l'attribuzione del beneficio, un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Qualora il numero dei familiari componenti il nucleo familiare sia superiore ai righi disponibili, va utilizzato un altro modulo del modello, compilando unicamente la presente sezione avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella «mod. N» posta in alto a destra del modello. In tal caso il «totale redditi riferiti al nucleo familiare» deve essere indicato nel primo foglio utilizzato (mod. n. 1).

Reddito complessivo familiare

Barrare la casella corrispondente alla condizione nella quale il richiedente si trova in base al nucleo familiare ed al reddito complessivo. Per verificare il beneficio spettante si rinvia alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo alla «Misura del beneficio».

ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno del nucleo familiare siano presenti componenti a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro.

Indicazione del periodo d'imposta

Barrare la casella corrispondente al periodo d'imposta a cui fanno riferimento i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare.

Data e firma

Inserire la data di presentazione della richiesta e la firma del richiedente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità.

Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente decadenza dai benefici concessi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del nominato Dpr n. 445/2000.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di Caf, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

**MODELLO PER LA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DEL BONUS STRAORDINARIO
PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA**
(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

Mod. N.

--	--

DATI DEL RICHIEDENTE

Codice Fiscale

Cognome Nome

Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita Prov. (sigla)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto richiede di fruire del bonus straordinario di cui all'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e a tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto

DICHIARA

- di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:
 - lavoro dipendente, assimilati e pensione;
 - fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
 - derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;

- che i componenti del nucleo familiare sono i seguenti:

	Relazione di parentela	Codice fiscale	Reddito complessivo
1	Dichiarante		,00
2	<input type="checkbox"/> C		,00
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A		,00
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A		,00
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A		,00
6	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A		,00
Totale redditi riferiti al nucleo familiare			,00

Barrare la casella:
C = Coniuge
F = Figlio
A = Altro familiare

- di essere in una delle seguenti condizioni:

- unico componente del nucleo familiare titolare di reddito di pensione con reddito complessivo non superiore ad euro **15.000,00**;
- nucleo familiare costituito da **due** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **17.000,00**;
- nucleo familiare costituito da **tre** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **17.000,00**;
- nucleo familiare costituito da **quattro** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **20.000,00**;
- nucleo familiare costituito da **cinque** componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **20.000,00**;
- nucleo familiare costituito da **più di cinque componenti** con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **22.000,00**;
- nucleo familiare con componenti **portatori di handicap** per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, del Tuir con reddito complessivo familiare non superiore ad euro **35.000,00**

- che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta:

2007 2008

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data giorno mese anno FIRMA

Coordinate del conto corrente (Bancario o postale)
Campo non obbligatorio

IBAN

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato all'intermediario

Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Istruzioni

Premessa

Il bonus straordinario

L'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previsto l'attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (art. 12 del Tuir, alle condizioni ivi previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'art. 8 del Tuir, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare. Il presente modello deve essere utilizzato per la richiesta del bonus straordinario, nel caso in cui non venga erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici:

- da tutti i soggetti che intendono richiedere il beneficio all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- dai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono richiedere il beneficio all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. Si precisa che i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi devono richiedere il beneficio con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2008.

Soggetti beneficiari

I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell'anno 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del Tuir);
- b) redditi di pensione (art. 49, comma 2, del Tuir);
- c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir, tra i quali, ad esempio:
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- d) redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
- e) redditi fondiari di cui all'art. 25 del Tuir, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Misura del beneficio

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008, per i seguenti importi:

- **euro 200,00** nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad **euro 15.000,00**;
- **euro 300,00** per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 17.000,00**;
- **euro 450,00** per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 17.000,00**;
- **euro 500,00** per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 20.000,00**;
- **euro 600,00** per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 20.000,00**;
- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 22.000,00**;
- **euro 1.000,00** per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad **euro 35.000,00**.

Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Termini e modalità di presentazione

Il presente modello deve essere utilizzato qualora il beneficio economico è richiesto telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del Dpr 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:

- **entro il 30 aprile 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2007**;

- entro il **30 giugno 2009** da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2008**.

Restituzione delle somme

I contribuenti che, a seguito della presentazione del presente modello di richiesta, hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. Per coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato con il modello F24 entro i medesimi termini.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** o dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze **www.finanze.gov.it**. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Compilazione del modello

Dati del richiedente

Vanno indicati il codice fiscale, il cognome, il nome e gli altri dati relativi al sesso, alla data e al luogo di nascita.

Dichiarazione sostitutiva

Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta:

- il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
- la composizione del proprio nucleo familiare e il reddito complessivo di ciascun componente;
- di trovarsi in una delle condizioni individuate nelle lettere da a) a g) prestampate nel modello per la richiesta del bonus;
- la scelta del periodo d'imposta 2007 o 2008.

Possesso dei requisiti

Per poter richiedere il beneficio economico devono sussistere, nell'anno 2008, i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. A tal fine, il richiedente attesta di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:

- lavoro dipendente, assimilati e pensione;
- fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
- derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico.

Composizione del nucleo familiare

Indicare i dati relativi al nucleo familiare. In particolare, per ciascun familiare, compilare un distinto rigo, indicando:

- la lettera che individua la relazione di parentela con il familiare: C per coniuge, F per figlio e A per altro familiare;
- il codice fiscale del familiare a carico. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato anche se non fiscalmente a carico. Si precisa inoltre che i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare devono essere indicati anche nel caso in cui non hanno reddito;
- il proprio reddito complessivo. Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2008 o del CUD 2009, a seconda del periodo d'imposta preso in considerazione, aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Riguardo i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione. Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Per il dichiarante è richiesta solo l'indicazione del reddito complessivo.

Nel rigo «Totale redditi riferiti al nucleo familiare» deve essere indicata la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che abbiano posseduto, nell'anno preso a riferimento per l'attribuzione del beneficio, un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Qualora il numero dei familiari componenti il nucleo familiare sia superiore ai righe disponibili, va utilizzato un altro modulo del modello, compilando unicamente la presente sezione avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella «mod. N» posta in alto a destra del modello. In tal caso il «totale redditi riferiti al nucleo familiare» deve essere indicato nel primo foglio utilizzato (mod. n. 1).

Reddito complessivo familiare

Barrare la casella corrispondente alla condizione nella quale il richiedente si trova in base al

nucleo familiare ed al reddito complessivo. Per verificare il beneficio spettante si rinvia alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo alla «Misura del beneficio».

ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno del nucleo familiare siano presenti componenti a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio, a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro.

Indicazione del periodo d'imposta

Barrare la casella corrispondente al periodo d'imposta a cui fanno riferimento i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare.

Data e firma

Inserire la data di presentazione della richiesta e la firma del richiedente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità.

Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente decadenza dai benefici concessi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del nominato Dpr n. 445/2000.

Coordinate del conto corrente (bancario o postale) e modalità di erogazione del rimborso

Le somme spettanti possono essere erogate mediante accredito nel conto corrente intestato al richiedente.

A tal fine il richiedente deve indicare il corrispondente codice Iban, composto da 27 caratteri, che può essere richiesto al proprio istituto o desunto dall'estratto conto che periodicamente le banche inviano ai propri clienti.

In assenza dei dati relativi al conto corrente bancario o postale si procederà tramite invio al domicilio dell'interessato di un modulo per la riscossione in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette l'istanza in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di Caf, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.